

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.13
del 01-03-021

Registro generale n. 136

Oggetto: art.20 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e successive
modifiche ed integrazioni - concessione permanente
di spazi ed aree pubbliche a mezzo di "scalette"
di accesso ad abitazioni in Montereale, Frazione

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso:

- che il territorio del Comune di Montereale e di altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo è stato colpito il 6 aprile 2009 da un terremoto di notevole magnitudo;

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 6 aprile 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2010 ;

- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata in data 6 aprile 2009, n. 3753 i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare una serie di provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative contenute in R.D. 2440/1923, R.D. 827/1924, Legge 241/90 e s.m.i., D.L.vo 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 554/1999 e s.m.i.

- che si rende necessario uno snellimento delle procedure amministrative al fine di agevolare le attività private in tale contesto socio-economico;

- che al fine di consentire una ricostruzione veloce del tessuto edilizio si deve per quanto possibile agevolare l'iter procedurale delle istanze presentate;

- che il Sig. Sesto Feliciani, nato a Montereale (AQ) il 16 ottobre 1950, residente in ...*omissis*... – C.F.: FLCSTS50R16F595Z, è inserito nel consorzio edilizio per la ricostruzione post sisma 2009 denominato “*Maria della Neve*” essendo proprietaria di porzione dello stesso inquadrato catastalmente al foglio n.81 mappale n.101 sub.3;

- che la proprietà è servita da una scala esistente delle dimensioni pari a complessivi mq. 4,00 su Piazza della Fonte;

- che il predetto, per mezzo del Tecnico incaricato della riparazione dell'Aggregato edilizio, in data 26 gennaio 2021 al protocollo n. 819 ha depositato istanza volta ad ottenere dall'Amministrazione l'acquisizione dell'area occupata dal manufatto innanzi descritto;

- che trattandosi di demanio viario la procedura per la sua alienazione ha un iter procedurale non compatibile con la contestuale necessità di ricostruire l'intero consorzio oggetto per altro dell'avvenuto rilascio del buono contributo;

Dato atto

- che l'amministrazione Comunale ha preso coscienza del problema specifico e di altri simili presenti nel centro storico e ha stabilito di procedere in via provvisoria ad autorizzare mediante occupazione di suolo pubblico con versamento del relativo canone stabilito con Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 30 novembre 1998;

- che si rende necessario procedere al rilascio della specifica autorizzazione al fine di permettere la ricostruzione dell'aggregato e di porzione specifica dello stesso;

Ritenuta la propria competenza alla adozione del presente provvedimento fermo restando che la destinataria, entro il termine di TRE anni dalla data di rilascio, deve provvedere alla attivazione della procedura di alienazione dell'area sulla base del prezzo che l'Amministrazione riterrà congruo;

Rilevato che l'occupazione di cui sopra è soggetta al pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate;

Ritenuto pertanto di poter concedere per le motivazioni innanzi esposte l'occupazione delle aree suindicate;

Concede

Per le motivazioni in premessa indicate, al Sig. Sesto Feliciani, nato a Montereale (AQ) il 16 ottobre 1950, residente in ...*omissis*... – C.F.: FLCSTS50R16F595Z, la occupazione del suolo pubblico in Montereale, Frazione Cesaproba, pari a mq. 4,00 su Piazza della Fonte, come meglio individuate nella planimetria Allegata sotto la lettera "A", parte integrante e sostanziale della presente concessione, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

Art.1 - La durata della concessione è stabilita in anni **TRE** dalla data di rilascio; entro tale termine il titolare deve obbligatoriamente procedere alla attivazione della procedura di acquisizione definitiva dell'area; Il presente provvedimento è rinnovabile esclusivamente nelle more del perfezionamento della acquisizione definitiva e per il termine strettamente necessario;

Art.2 - Per la concessione dell'area, il concessionario è tenuto al pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate. Per il pregresso, i titolari dell'occupazione, anche privi dell'atto concessorio, sono tenuti al versamento del canone determinato per ciascun anno tenuto conto degli indici ISTAT maturati nel periodo di riferimento.

Art.3 - Obblighi del Concessionario: Il concessionario si obbliga: a non estendere arbitrariamente l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1 pena la decadenza istantanea del presente atto e fatto comunque salvo quanto dovuto per le eventuali superiori occupazioni e sanzioni come per Legge. Di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni; di osservare le specifiche disposizioni riportate nel presente atto di concessione; Di mantenere in condizioni d'ordine e pulizia il suolo che occupa; che gli ingombri estremi siano dotati di catarifrangenti bianchi e rossi a norma del D.L. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Art.4 - Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della presente concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.5 - Al termine della concessione, il concessionario è obbligato ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate, nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto Concessorio.

Art.6 - Qualora il concessionario non provveda in proprio agli obblighi di cui agli art.li 5 e 6, vi provvederà l'Amministrazione Comunale salvo rivalsa delle spese sostenute..

Art.7 - Revoca Concessione: Il Comune concedente si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare, per motivi di pubblico interesse, in caso di morosità e/o inadempienze del concessionario la presente convenzione o in caso di opere pubbliche che interessino l'area occupata e concessa;

Art.8 - In caso di revoca da parte dell'Amministrazione, al concessionario sarà restituita, per il periodo non usufruito, la quota mensile del canone pagato e non dovuto, senza corresponsione alcuna a titolo di interessi o quant'altro.

Art.9 - Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato.

Art.10 - Qualora il soggetto non liberi l'area entro quindici giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'Ufficio con spese a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 11 - Decadenza della Concessione: Sono causa di decadenza:

11.a. la reiterata violazione da parte del Concessionario o di altri soggetti da lui delegati, delle condizioni contenute nel presente atto;

11.b. la violazione della Norma di Legge o Regolamento in materia di occupazione del suolo;

11.c. l'uso improprio dell'area concessa e l'esercizio in contrasto con le Norme ed i Regolamenti vigenti e comunque con quanto prescritto nel presente atto;

11.d. In caso di richiesta di rescissione della concessione, il concessionario ha diritto al rimborso della sola quota mensile del canone pagato e non dovuto senza corresponsione alcuna di interessi o quant'altro. Per quota mensile si intende un periodo superiore a quindici giorni.

11.e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

11.f. l'installazione di opere diverse per caratteristiche tecniche e tipologiche ed architettoniche da quelle autorizzate.

Art. 12 – Il titolare della presente concessione, è tenuto al pagamento del relativo canone presso il l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione Civica al quale dovrà rivolgersi entro trenta giorni per la quantificazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom.Carlo Bolino

Montereale, li

| ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA | | | | |
|---|------|---------|-------------------|-----------|
| Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267: | | | | |
| Impegno | Data | Importo | Int./Capitol o | Esercizio |
| | | | | |
| Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi | | | | |
| Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. | | | | |

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li